



COMUNE DI OLBIA



Piano di Classificazione Acustica

REGOLAMENTO ACUSTICO

per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico
prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi
Art.6, comma 1, legge quadro n.447/1995

L'Amministrazione Comunale

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia privata e Pubblica

Il Sindaco

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

L'Assessore all'urbanistica

Avv. Carlo Careddu

Il Dirigente

Ing. Costantino Azzena

Il Tecnico Competente in Acustica

Ing. Roberto Lassandro



Gruppo di Lavoro interno:

*Ing. Costantino Azzena
Geom. Salvatore Spano
Geom. Antonio Marongiu
Dott. Franco Fresi*



Gruppo di Lavoro esterno:

*Ing. Roberto Lassandro
Ing. Francesco Bistrussu
Ing. Silvia Contini
Dott. Rosalia Dore*

Olbia _____



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

Indice:

CAPO I. GENERALITÀ	3
Articolo 1: Scopo e campo di applicazione.....	3
Articolo 2: Riferimenti normativi.....	3
Articolo 3: Attività soggette.....	6
Articolo 4: Esclusioni.....	6
Articolo 5: Valori limite.....	6
CAPO II. IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO	9
Articolo 6: Impatto acustico.....	9
Articolo 7: Clima acustico.....	9
Articolo 8: Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico ..	9
Articolo 9: Documentazione di impatto acustico.....	10
Articolo 10: Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti.....	11
Articolo 11: Opere soggette alla valutazione previsionale del clima acustico.....	11
Articolo 12: Documentazione previsionale del clima acustico.....	12
Articolo 13: Modalità di presentazione della documentazione.....	12
CAPO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	13
Articolo 14: Autorizzazioni in deroga.....	13
Articolo 15: Aree adibite a pubblico spettacolo.....	13
Articolo 16: Limiti in deroga.....	14
CAPO IV. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	15
Articolo 17: Generalità.....	15
Articolo 18: Campo di applicazione.....	15
Articolo 19: Classificazione degli ambienti abitativi.....	15
Articolo 20: Procedimento.....	17
Articolo 21: Certificazione di abitabilità/agibilità.....	18
Articolo 22: Verifiche.....	19
CAPO V. FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI	20
Articolo 23: Controlli e misure.....	20
Articolo 24: Ordinanze.....	20
Articolo 25: Superamento dei valori limite.....	20
Articolo 26: Esercizio attività temporanee rumorose non autorizzate.....	20
Articolo 27: Mancato rispetto delle prescrizioni imposte.....	21
Articolo 28: Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche.....	21
Articolo 29: Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici.....	21
Articolo 30: Mancata presentazione dei piani di risanamento.....	22
Articolo 31: Inottemperanza ad Ordinanze contingibili ed urgenti.....	22
CAPO VI. DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 32: Disciplina dei controlli.....	23
Articolo 33: Entrata in vigore.....	23
Articolo 34: Abrogazioni e validità.....	23



CAPO I. GENERALITÀ

Articolo 1: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento Acustico Comunale (di seguito definito Regolamento) è parte integrante del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Olbia, emanato secondo le disposizioni contenute nell'art.6, comma 1 della Legge 26.10.95 n.447/1995 e della parte III della Delibera della Giunta Regionale del 14-11-2008 n°62/9.
2. Il Regolamento disciplina le attività relative a:
 - a. presentazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico
 - b. richieste di autorizzazione per le attività rumorose temporanee ed il regime delle deroghe
 - c. verifica sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
3. Le attività a carattere produttivo sono soggette alle prescrizioni introdotte dalla L.R. 5 marzo 2008, n.3, come modificata e integrata dalla successiva L.R. 14 maggio 2009, n.3.
4. Con riguardo alle attività di cui al comma 3 si precisa che la documentazione acustica di pertinenza deve essere presentata al SUAP utilizzando i modelli disponibili presso il SUAP o scaricabili dal sito web regionale.

Articolo 2: Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 01 marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - G.U. n. 57 del 08/03/91*).
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico - G.U. n.254 del 30.05.95 - Suppl. ord. n. 125*).
- D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo - G.U. n. 52 del 04/03/97*).
- D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 (*Metodologia del rumore aeroportuale - G.U. n.267 del 15/11/97*).
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - G.U. n.280 del 01/12/97*).
- D.P.C.M. 05 dicembre 1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - G.U. n.297 del 22/12/97*).



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO

per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

- D.P.R. 11 dicembre 1997. n. 496 (*Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26/01/97*).
- D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - G.U. n. 76 del 01/04/98*).
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 (*Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - G.U. n. 120 del 26/05/98*).
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - G.U. n. 2 del 04/01/99*).
- Legge 09 dicembre 1998, n. 426 (*Nuovi interventi in campo ambientale - G.U. n. 291 del 14/12/98*).
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 02/07/99*).
- D.M. Ambiente 20 maggio 1999 (*Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico - G.U. n. 225 del 24/09/99*).
- D.P.R. 09 novembre 1999, n. 476 (*Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni*).
- D.M. Ambiente 03 dicembre 1999 (*Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti - G.U. n. 289 del 10/12/99*).
- D.M. Ambiente 29 novembre 2000 (*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore - G.U. n. 285 del 06/12/00*).
- D.P.R. 03 aprile 2001, n. 304 (*Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 - G.U. n. 172 del 26/07/01*).
- D.M. Ambiente 23 novembre 2001 (*Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture,*



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse o correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore - G.U. n. 288 del 12/12/01).

- *D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale - G.U. n° 182 del 05/08/02).*
- *Legge del 13 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale - G.U. n° 189 del 13/08/02).*
- *D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto - G.U. n° 273 del 21/11/02 - Suppl. ord. n° 214).*
- *Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*
- *Legge comunitaria 2003. (G.U. n. 266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.*
- *D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 (Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale - G.U. n. 84 del 09/04/04).*
- *D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - G.U. n. 127 del 01/06/04).*
- *Circolare 6 settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio Interpretazione in materia di inquinamento acustico: (criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali - G.U. n. 217 del 15/09/04).*
- *D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 (Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari - G.U. n. 39 del 17/02/05).*
- *Deliberazione Regione Sardegna N. 62/9 del 14/11/2008: "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale".*
- *Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, recante: "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".*
- *D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227: "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".*



- Deliberazione Regione Sardegna N. 50/4 del 16/10/2015: *“Aggiornamento delle direttive regionali in materia di requisiti acustici passivi degli edifici”*.

Articolo 3: Attività soggette

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le attività e sorgenti sonore potenziali fonti di inquinamento acustico secondo le definizioni contenute nell'art.2, comma 1, lettera a) della Legge quadro del 26/10/1995 n.447 come disciplinate dalla Delibera della Giunta Regionale del 14-11-2008 n°62/9.
2. Le attività e sorgenti sonore di cui al comma 1 vengono descritte ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.
3. Per le parti non direttamente disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale” di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 14-11-2008 n°62/9 e s.m.i.

Articolo 4: Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) le sorgenti sonore interne ai locali adibiti allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali, limitatamente agli effetti che esse producono negli ambienti di lavoro delle attività medesime;
 - b) le sorgenti sonore connesse allo svolgimento di attività di tipo domestico, limitatamente agli effetti che esse producono negli spazi privati circostanti.

Articolo 5: Valori limite

1. Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.
- **Valori limite assoluti di immissione per l'ambiente esterno:** valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.
- **Valori limite di emissione per l'ambiente esterno:** valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.
- **Valori di attenzione per l'ambiente esterno:** valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana. I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati “A” riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:
 - Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno;



Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite assoluti di immissione.
- **Valori di qualità per l'ambiente esterno:** valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 1 – Valori limite nell'ambiente esterno ai sensi del DPCM 14/11/1997

D.P.C.M. 14 Novembre 1997								
	Art.2 Tabella B		Art.3 Tabella C		Art.7 Tabella D		Art.6 (comma 1, lett. a)	
	Valori limite di emissione (dBA)		Valori limite assoluti di immissione (dBA)		Valori di qualità (dBA)		Valori di attenzione* riferiti 1h (dBA)	
Classe	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
I	45	35	50	40	47	37	60	45
II	50	40	55	45	52	42	65	50
III	55	45	60	50	57	47	70	55
IV	60	50	65	55	62	52	75	60
V	65	55	70	60	67	57	80	65
VI	65	65	70	70	70	70	80	75

Nota: i valori di attenzione, se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono ai valori limite assoluti di immissione, secondo l'Art.6, comma 1, lett.B del D.P.C.M. 14/11/1997.*

- **Valori limite differenziali di immissione, validi nell'ambiente abitativo:** valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

Tabella 2 – Valori limite differenziali di immissione ai sensi del DPCM 14/11/1997

Tempi di riferimento	
Diurno (06,00 – 22,00)	Notturmo (22,00 – 06,00)
5 dB(A)	3 dB(A)

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione;
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse o correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso;
 - Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
 - Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno;
2. Tutte le attività, ad eccezione delle attività temporanee disciplinate al Capo III del presente Regolamento, debbono rispettare i limiti assoluti della zona in cui sorgono.



CAPO II. IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

Articolo 6: Impatto acustico

1. Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti o attività.
2. La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di qualità della vita della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area, nel rispetto degli equilibri naturali.
3. La documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell'attività e dell'infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i limiti di rumore per l'ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell'area.
4. Deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

Articolo 7: Clima acustico

1. Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture, allo scopo di garantire che l'edificio o la struttura che si intende realizzare risultino esposti a livelli di rumore accettabili rispetto ai limiti vigenti.
2. La valutazione previsionale del clima acustico deve dimostrare che la localizzazione degli insediamenti nell'area individuata è idonea sotto il profilo della tutela dell'opera in progetto dall'inquinamento acustico già presente nell'area.
3. La documentazione di valutazione del clima acustico deve contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità di ricettori sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazione.

Articolo 8: Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/95 la predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:
 - a. per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale;
 - b. per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.:
 - i. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - ii. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - iii. discoteche;
 - iv. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e/o per circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - v. impianti sportivi e ricreativi, ivi compresi aviocampi destinati al decollo e all'atterraggio di ultraleggeri;
 - vi. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - c. per le domande finalizzate al rilascio di:
 - i. concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - ii. provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - iii. licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.
2. Per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
3. Per circoli privati e pubblici esercizi si intendono i circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi nonché quelli dove la somministrazione di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.

Articolo 9: Documentazione di impatto acustico



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

1. La documentazione di impatto acustico a corredo del progetto, sottoscritta anche dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.
2. La documentazione di impatto acustico deve essere conforme a quanto richiesto dalle "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 14/11/2008 n°62/9 e s.m.i.

Articolo 10: Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come prescritto dal presente regolamento, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2011 e s.m.i.
2. L'esenzione di cui al comma 1 non è applicabile per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. Nei casi previsti dal comma 3 è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale come previsto nel presente regolamento.
4. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 la documentazione di Impatto Acustico come richiesta dal presente regolamento può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 (nelle more dell'adozione documento di classificazione acustica del territorio comunale), è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica come previsto nel presente regolamento.

Articolo 11: Opere soggette alla valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati devono obbligatoriamente produrre, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. 447/95,



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, legge 447/1995

Articolo 12: Documentazione previsionale del clima acustico

1. La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico deve essere conforme a quanto richiesto dalle "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 14-11-2008 n°62/9 e s.m.i.

Articolo 13: Modalità di presentazione della documentazione

1. La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
2. La documentazione sopra citata dovrà essere trasmessa al Comune di Olbia - Servizio Edilizia Privata o, nel caso di attività a carattere produttivo ai sensi della L.R. 5 marzo 2008, n.3, allo sportello SUAP.
3. La Valutazione di Impatto Acustico Ambientale dovrà essere presentata unitamente al modulo B allegato al presente regolamento. Se applicabile dovrà essere presentato anche il modulo A per le manifestazioni o attività temporanee in deroga come disciplinato dal Capo III del presente regolamento.
4. La Valutazione del Clima Acustico dovrà essere presentata unitamente al modulo C allegato al presente regolamento come disciplinato dal Capo IV del presente regolamento.

CAPO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 14: Autorizzazioni in deroga

1. Per ciò che attiene le attività temporanee e le relative autorizzazioni in deroga, nelle more di predisposizione e approvazione di una regola di applicazione organica, si fa riferimento integrale alle norme attualmente vigenti in materia.

Articolo 15: Aree adibite a pubblico spettacolo

1. Sono identificate le seguenti aree quali aree adibite a pubblico spettacolo:

Tabella 3: Aree adibite a manifestazioni temporanee

N.	Località	Area	Classe acustica	Orari
1	Olbia – area urbana	Molo Brin	IV	16,00 - 02,00
2	Olbia – area urbana	Piazza Santa Croce	III	16,00 - 24,00
3	Olbia – area urbana	Piazza Mercato	II	16,00 - 24,00
4	Olbia – area urbana	Piazza Matteotti	III	16,00 - 24,00
5	Olbia – area urbana	Piazza Regina Margherita	III	16,00 - 24,00
6	Olbia – area urbana	Piazza Crispi	II	16,00 - 24,00
7	Olbia – area urbana	Piazza Etna	II	16,00 - 24,00
8	Olbia – area urbana	Piazza Nassiriya	II	16,00 - 24,00
9	Olbia – area urbana	Parco Fausto Noce	III	16,00 - 02,00
10	Loc. Pittulongu	Lido di Pittulongu	II	16,00 - 02,00
11	Loc. Porto Rotondo	Teatro di Porto Rotondo	III	16,00 - 02,00
12	Zona Sa Marinedda	Teatro Michelucci	II	16,00 - 02,00
13	Olbia – area urbana	Stadio “Bruno Nespoli”	II	16,00 - 02,00
14	Frazione San Pantaleo	Piazza Della Chiesa	II	16,00 - 24,00
15	Frazione Porto Istana	Largo Porto Istana	II	16,00 - 24,00
16	Frazione Murta Maria	Piazza frontistante la Chiesa	II	16,00 - 24,00
17	Frazione Berchideddu	Piazza Santa Maria	II	16,00 - 24,00

2. La Giunta Comunale potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita delibera.

Articolo 16: Limiti in deroga

1. Le attività in deroga devono comunque garantire il rispetto dei limiti indicati nella tabella che segue:

Tabella 4: Limiti di Immissione per Attività in Deroga

Tipo di Attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione LAeq(*) [dB(A)]
Attività musicali all'aperto	dalle 09,00 alle 02,00	Il valore del livello di immissione ^(*) , misurato presso il ricettore più esposto, non dovrà superare di oltre 5 dB(A) il "valore limite assoluto di immissione" della relativa classe acustica.
Luna Park o Circhi	dalle 09,00 alle 01,00	
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	dalle 07,00 alle 24,00	70
Spettacoli Pirotecnici	dalle 20,00 alle 24,00	-
Cantieri Edili	dalle 08,00 alle 12,00 dalle 13,00 alle 17,00	-
(*) Il valore massimo di immissione dovrà essere verificato mediante misure eseguite su periodi di 30' sulla facciata del ricettore più esposto. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.		

2. Il rispetto dei limiti in deroga dovrà emergere da apposita valutazione di previsione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale redatta ai sensi dell'art. 5 e seguenti del presente regolamento.
3. I limiti in deroga sopra descritti non si applicano ai seguenti ricettori sensibili: ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.



CAPO IV. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Articolo 17: Generalità

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, lett. e) della Legge n. 447/95, fissa i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne che dovranno essere tenuti in considerazione nell'ambito della progettazione e realizzazione degli stessi edifici.
2. Il presente capo disciplina le modalità di presentazione della documentazione attestante il rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 come disciplinato dalle dalla parte VI delle "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 14/11/2008 n°62/9

Articolo 18: Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciata la concessione edilizia per gli interventi di:
 - a. nuova costruzione o ampliamento di costruzioni esistenti;
 - b. ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
 - c. risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso.
2. per "ambiente abitativo si intende *“ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. n.195/2006 sostitutivo del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”*.

Articolo 19: Classificazione degli ambienti abitativi

1. Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue 7 categorie di ambienti abitativi, come risulta dalla seguente tabella:



Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

D.P.C.M. 5 dicembre 1997: Tabella A –Classificazione degli ambienti abitativi

CATEGORIA	TIPO DI EDIFICIO
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

2. A seconda della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che viene di seguito riportata:

D.P.C.M. 5 dicembre 1997: Tabella B
Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria di edifici (vedi Tab. A)	R'_w (*)	$D_{2m,n,T,w}$	$L'_{n,w}$	$L_{A_{smax}}$	$L_{A_{eq}}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

3. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, i limiti relativi al tempo di riverberazione sono quelli indicati nella "Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967" successivamente modificata dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975.
4. I requisiti del potere fonoisolante tra partizioni sono da intendersi tra unità immobiliari distinte; pertanto per edifici scolastici ovvero ospedalieri che costituiscono un immobile unico non risultano applicabili tra aule dello stesso plesso scolastico (regolamentate dal D.M. 18/12/75) ovvero tra reparti di degenza e locali interni al plesso ospedaliero. Si applicano invece anche all'interno della medesima unità immobiliare i limiti di rumore da calpestio dei solai e quelli fissati per gli impianti di servizio comune.



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

5. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti specificati nella tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
6. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore ha origine.
7. Nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella.
8. Dovranno inoltre essere valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Articolo 20: Procedimento

1. I progetti relativi a concessioni edilizie per la realizzazione di interventi ricadenti in una delle tipologie previste dall'art.21 dovranno essere elaborati anche nel rispetto dei requisiti acustici per gli edifici civili stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché da eventuali regolamenti e specifiche indicazioni impartite dal presente regolamento.
2. La documentazione relativa agli aspetti acustici, Relazione Acustica a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, dovrà contenere almeno i sotto elencati elementi:
 - a. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
 - b. elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
 - c. modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
 - d. specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

3. Gli uffici comunali preposti al rilascio della concessione edilizia o alla verifica delle dichiarazioni autocertificative (DUAAP) presentate ai sensi dell'art. 1 commi 16-32 della Legge Regionale 5 marzo 2008 n° 3, accertano la presenza della documentazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed in assenza della documentazione non procedono all'istruttoria della pratica dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 21: Certificazione di abitabilità/agibilità

1. Ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera l'abitabilità/agibilità dell'immobile dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997. È facoltà del direttore dei lavori allegare all'asseverazione apposita relazione tecnica di collaudo acustico, effettuata da un Tecnico competente in acustica ambientale.
2. In caso di assenza della suindicata asseverazione il rispetto dei requisiti acustici passivi dovrà essere attestato mediante collaudo acustico, effettuato dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale e accompagnato da apposita relazione tecnica che attesta la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Il collaudo acustico dovrà comprendere una serie di misure atte a garantire il conseguimento in opera delle prestazioni richieste dalla legge in vigore. Le misurazioni dovranno essere in numero tale da garantire un adeguato campionamento delle strutture e dovrà contenere almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. relazione esplicativa relativa alle attività di misura eseguite ed i riferimenti alle procedure ed alle norme standardizzate per le attività di misura e di calcolo dei parametri di valutazione;
 - b. misure in opera atte a dimostrare il soddisfacimento dei parametri di cui alla tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, effettuate secondo le norme tecniche in vigore che dovranno essere opportunamente dichiarate;
 - c. copia della documentazione di conformità e calibrazione della strumentazione utilizzata che dimostri la possibilità di effettuare le valutazioni previste dalle norme tecniche applicabili. Nel caso di utilizzo di strumentazione ed attrezzature non dichiarate conformi dal produttore per l'impiego specifico (es. sorgente omnidirezionale e direttiva sostituita con casse acustiche e amplificatori di uso domestico) sarà cura del Tecnico Competente dimostrare, con opportuna documentazione certificativa, l'idoneità all'impiego previsto.
3. In sede di rilascio del certificato di agibilità, qualora risulti assente la suddetta asseverazione di cui al comma 1, o, in alternativa, il collaudo acustico con esito



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse o correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

positivo di cui al comma 2, il richiedente dovrà provvedere alla classificazione acustica degli edifici ai sensi della norma UNI 11367 del 2010 o UNI 11444 del 2012, a cura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, presentando al Comune la relativa documentazione. In tal caso, vista la mancanza di attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, il Comune rilascerà il certificato di agibilità nel quale verrà riportata apposita annotazione in merito, allegando allo stesso la documentazione di classificazione acustica ai sensi delle succitate norme UNI.

4. Qualora il richiedente l'agibilità, realizzi eventuali interventi migliorativi di messa a norma in materia di rispetto dei requisiti acustici passivi e produca idonea asseverazione, il Comune provvederà ad aggiornare il certificato di agibilità.
5. Nel caso di edifici quali ospedali, case di cura e scuole, per i quali la norma UNI 11367 del 2010 non prevede la classificazione ma stabilisce dei valori di riferimento per i requisiti acustici, ai fini del rilascio del certificato di agibilità dovrà essere garantito almeno il rispetto dei valori corrispondenti alla "prestazione normale" di cui alla predetta norma.
6. L'assenza dell'asseverazione del Direttore dei lavori prevista al comma 1, o del collaudo acustico previsto al comma 2 in alternativa a tale asseverazione, renderà impossibile il rilascio del l'abitabilità/agibilità dell'immobile che non potrà essere utilizzato per l'impiego previsto.

Articolo 22: Verifiche

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, anche tramite il supporto del competente dipartimento dell'ARPAS, alla verifica della conformità delle opere realizzate ai requisiti di legge, anche mediante controlli a campione.
2. In caso di difformità la stessa Amministrazione comunale ordina la messa a norma dell'opera.



CAPO V. FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 23: Controlli e misure

1. La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore ed il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è competenza dell'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici preposti con l'ausilio della Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti nel territorio.
2. Nelle attività di verifica l'Amministrazione Comunale può avvalersi del supporto tecnico dell' A.R.P.A.S. o di tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'Art.6 della L. 447/95.
3. La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore, deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
4. I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Articolo 24: Ordinanze

1. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza: limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento; particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente.

Articolo 25: Superamento dei valori limite

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego / esercizio di una sorgente sonora fissa o mobile superi i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali) è punito, ai sensi dell'art.10, comma 2 della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.
2. Il Comune dispone con Ordinanza Sindacale il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Articolo 26: Esercizio attività temporanee rumorose non autorizzate

1. Chiunque eserciti una attività temporanea rumorosa, senza la prescritta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento, a seguito di accertamento del superamento dei limiti vigenti, è punito, ai sensi dell'art.10,



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse e correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

comma 2, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.

Articolo 27: Mancato rispetto delle prescrizioni imposte

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga è punito, ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.
2. Qualora sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti, i titolari saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.10, comma 2, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.
3. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Articolo 28: Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.
2. A seguito di sanzione i titolari hanno 30 giorni di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il Comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

Articolo 29: Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

1. I proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti, ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.
2. In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.



COMUNE DI OLBIA

Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse o correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

Articolo 30: Mancata presentazione dei piani di risanamento

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite normativi hanno l'obbligo di predisporre e presentare i Piani di contenimento e di abbattimento del rumore.
2. In caso di mancata presentazione della documentazioni acustiche nei casi previsti dal Regolamento edilizio comunale, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione.
3. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 10.329,14 euro (così come disposto dall'art. 10, comma 3 della legge n. 447/1995).

Articolo 31: Inottemperanza ad Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito, ai sensi dell'art.10, comma 1 della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale.



CAPO VI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32: Disciplina dei controlli

1. Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Ambiente, eventualmente dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, stabilendo specifici e comuni protocolli d'intesa.
2. In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà degli uffici Comunali preposti al rilascio del provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione.
3. Il Comune potrà stipulare convenzioni con professionisti nel campo dell'acustica al fine di procedere al controllo e l'istruttoria della documentazione di valutazione ai sensi delle parti II, III e IV del presente regolamento e per l'effettuazione di rilevazioni ambientali dei livelli di rumore generato dalle attività e di conformità dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici.

Articolo 33: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 34: Abrogazioni e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.



Comune di OLBIA
REGOLAMENTO ACUSTICO
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
rumorose fisse o correlate a servizi Art.6, comma 1, Legge quadro 447/1995

Allegati

MODULO A: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

MODULO B: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE

MODULO C: VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

MODULO D: COMUNICAZIONE DI LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI